

		Rep. N. 217 del 20-11-2017
--	---	-------------------------------

COMUNE DI CAPACI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Originale di deliberazione della
Giunta Municipale

N° <u>204</u> del Reg. Data <u>20-11-2017</u>	OGGETTO	Approvazione nuovo schema di convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento Comune di Capaci/Università degli Studi di Palermo
Parte Riservata all'Area II Bilancio 2017		NOTE
ATTO n. _____ Missione _____ Programma _____ Titolo _____ Macroaggregato _____ Capitolo _____		

L'anno duemiladiciassette il giorno Venti del mese di Novembre alle ore 18,30 nella sala delle adunanze del Comune di Capaci, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

- 1) **Presidente Sebastiano Napoli**
- 2) **Componente Michele Guastella**
- 3) **Componente Cerchia Erasma**
- 4) **Componente Giusto Baiamonte**
- 5) **Componente Provenza Antonino**

Pres.	Ass.
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☐	☒

Presiede il Sindaco Sebastiano Napoli e partecipa il Segretario Dr. Salvatore Somma Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla seguente proposta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- la vigente normativa Legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni in materia di " tirocini formativi e di orientamento", all'art. 18 prevede la possibilità per i datori di lavoro, sia pubblici che privati, di stipulare apposite convenzioni al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages;
- l'Ente Locale quale soggetto datoriale, alla pari di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, può accettare di ospitare presso le proprie strutture, nei limiti delle disponibilità di risorse strumentali ed umane all'uopo necessarie e senza pregiudizio per l'ordinario funzionamento dell'Ente, l'espletamento di attività di tirocinio e stage ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, al fine di favorire esperienze di conoscenza e di confronto tra la scuola e il mondo del lavoro;

DATO ATTO che l'Università degli Studi di Palermo promuove tirocini di formazione ed orientamento conformemente alle disposizioni contenute nell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n.196 e relativo regolamento di attuazione di cui al D.M. 25/03/1998, n.142, recante norme di attuazione sui tirocini formativi e di orientamento;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha già sperimentato con successo negli anni passati simili iniziative ospitando presso i propri uffici i tirocini formativi di studenti universitari per conto dell'Università di Palermo;

CONSTATATO che l'Università degli Studi di Palermo con delibera del C.d.A. del 29 marzo 2017 n. 12 ha approvato un nuovo testo di convenzione da utilizzare ai fini dell'espletamento dei tirocini curriculari da attivare sul Portale AlmaLaurea Unipa seguendo l'iter procedurale indicato nel sito <http://www.unipa.it/target/impres/placement/attivare-stage-e-tirocini/>;

PRESO ATTO pertanto che la precedente convenzione n. 61648 stipulata in data 14/10/2005 con rinnovo approvato con Delibera di Giunta n. 79 dell'11 aprile 2017 cessa i suoi effetti di legge;

RITENUTO opportuno contribuire a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi agevolando le scelte professionali dei giovani attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e pertanto accogliere le richieste avanzate da alcuni giovani residenti studenti universitari presso le Facoltà dell'Università degli Studenti di Palermo e a tal fine di approvare la relativa convenzione;

RITENUTO opportuno, altresì, al fine di assolvere ai propri compiti istituzionali, avvalersi del contributo di studenti universitari tirocinanti per un numero e tipologia di corso di laurea sulla base

della disponibilità che l'Ente ospitante provvederà a formulare con l'offerta di tirocinio per ciascun anno accademico tramite apposito applicativo web, in uso presso l'Ateneo di Palermo;

VISTO lo schema di convezione allegato alla presente proposta di cui è parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che gli effetti della convenzione oggetto della proposta non comporteranno oneri a carico dell'Ente, incluse le coperture assicurative previste per legge contro infortuni e responsabilità civile per gli studenti stagisti in quanto:

- a) il tirocinio proposto non costituisce rapporto di lavoro, ai sensi della legge 18 comma 1 lettera d) della legge 196/1997, riveste uno scopo esclusivamente formativo e non comporta l'erogazione di compensi a carico dell'Amministrazione Comunale di Capaci;
- b) la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché la responsabilità civile in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinante è a carico del soggetto promotore (art. 5 della convenzione);
- c) la formazione dello studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con particolare riferimento agli obblighi previsti dal D.lgs 81/2008 (art. 5 della convenzione) è a carico del soggetto promotore;

DATO ATTO che gli studenti tirocinanti saranno assistiti da un tutor designato dal soggetto promotore, che, in veste di responsabile didattico-organizzativo verificherà il raggiungimento degli obiettivi, mentre spetterà al comune designare un tutor aziendale che seguirà gli studenti stagisti nel loro percorso di formazione e di orientamento secondo il progetto predisposto dall'ente promotore;

RICHIAMATO l'art. 18 della legge 196/1997 e il Decreto n. 142/1998 contenente il regolamento di attuazione, istitutivi dei tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad agevolare la conoscenza del mondo del lavoro;

PRESO ATTO che il tirocinio formativo, ai sensi delle leggi sopra richiamate non si configura come rapporto di lavoro bensì come esperienza di formazione;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- la L.R. n.30/2000;
- le Leggi 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e di servizio
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto comunale di questo Ente;
- l'Ordinamento degli EE.LL. vigente in Sicilia;

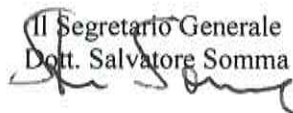
PROPONE

- Approvare l'allegato schema di convenzione, approvato dall'Università degli Studi di Palermo con delibera del C.d.A. del 29 marzo 2017 n. 12, disciplinante i termini del rapporto tra i due Enti ai fini dello svolgimento della predetta attività di stage formativo di studenti universitari;
- Di autorizzare il Funzionario responsabile dell'Area I° Affari Generali, di porre in essere la stipula della convenzione e la sottoscrizione della richiesta di registrazione per l'accreditamento dell'Ente sul portale telematico istituzionale Almalaurea Unipa dell'Università degli Studi di Palermo;
- Dare atto che la convenzione che si approva ha la durata di cinque anni a decorre dal momento della stipula della stessa, e che le parti si impegnano a programmare e realizzare un percorso formativo e di orientamento in giorni e per un numero di ore e di studenti da concordare, attraverso un progetto di Alternanza Scuola Lavoro concordato dai rispettivi tutors come risultanti dal registro delle presenze e secondo le modalità e i modelli indicate dal MIUR;
- Dare atto che la presente convenzione sostituisce la precedente (rif. n. 61648 del 14/10/2005) avente medesimo oggetto che cessa pertanto di produrre effetti legali;
- Dare atto che ogni onere assicurativo e previdenziale derivante dall'attività di tirocinio verrà sostenuto dal soggetto promotore;
- Dare atto, inoltre, che l'attività di tirocinio, ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge 197/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- Di dare atto, infine, che l'attività di tirocinio non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Amministrazione Comunale;
- Demandare ai Responsabili delle Aree la funzione di tutor aziendale che seguirà gli studenti stagisti nel loro percorso di formazione e di orientamento secondo il progetto predisposto dall'ente promotore;
- Individuare il Responsabile dell'Area I° per tramite dell'ufficio segreteria quale referente nei rapporti con l'Università degli Studi di Palermo al fine di porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi per l'attuazione dello stage formativo di cui sopra, ivi inclusa la predisposizione della convenzione e al suo rinnovo annuale.

Vista la superiore proposta

Si esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi della normativa vigente

Il Segretario Generale
Dott. Salvatore Somma



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione corredata dal parere di regolarità tecnica resa dal Segretario generale Dott. Salvatore Somma



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Palermo, Palazzo Steri, Piazza Marina n. 61, codice fiscale 80023730825, d'ora in poi denominato "Soggetto promotore", in persona del Magnifico Rettore Prof. Fabrizio Micari, nato a Palermo il 14-2-1963 e per delega della Prof.ssa Ornella Giambalvo, nata a Palermo il 28-4-1967

E

COMUNE DI CAPACI con sede legale in Via VIA UMBERTO I°, CAPACI CAP 90040 (PA), Partita IVA o Codice Fiscale IT80019740820 d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante", in persona del suo legale rappresentante Napoli Sebastiano, nato a CAPACI (PA) il 10/10/1964

PREMESSO CHE

per tirocinio curriculare s'intende il tirocinio svolto durante un corso degli studi universitari: (Laurea, Laurea magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico, in master o scuole di specializzazione), che comporta, di regola, l'acquisizione di CFU; il credito formativo universitario rappresenta la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

il tirocinio curriculare si configura come completamento del percorso formativo e i suoi obiettivi sono quindi esclusivamente didattici e di acquisizione di conoscenze relative al mondo del lavoro;

nell'ambito degli "obiettivi e attività formative qualificanti delle classi" di cui all'art. 10 del D.M. 509/99 e successive modificazioni, possono essere previste attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.

VISTO

L'art. 27 del D.P.R. n. 382/80, ai sensi del quale è consentito alle Università stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;

L'art. 3 comma 9 del DM 270/04 ai sensi del quale restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi;

L'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, ai sensi del quale le università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e all'art. 5 del relativo decreto attuativo, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture, per il corrente anno accademico, almeno un soggetto in tirocinio curriculare di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi di Palermo.

2. Il soggetto ospitante provvederà a formulare l'offerta di tirocinio per ciascun anno accademico successivo,

specificando il numero complessivo dei soggetti accoglibili in tirocinio di formazione ed orientamento e i Corsi di Laurea di provenienza dei tirocinanti. Il soggetto ospitante comunicherà e pubblicherà la disponibilità dei posti di tirocinio tramite apposito applicativo web, in uso presso l'Ateneo.

3. Il numero massimo dei tirocini complessivamente attivati presso ciascuna struttura ospitante è definito nel rispetto della disciplina vigente.

Articolo 3

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico organizzativo e da un tutor, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante, inserito nella struttura del Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutor e del responsabile aziendale; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda; le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Articolo 4

1. Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

2. Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il Soggetto Promotore.

3. Il Soggetto Ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs.81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti".

Articolo 5

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Articolo 6

1. La presente convenzione ha durata di cinque anni e produce i suoi effetti a partire dal momento della stipula. Alla scadenza sarà rinnovata con accordo formale tra le parti. Cessa di produrre effetti in caso di recesso, da esercitarsi con preavviso di almeno sessanta giorni, anche solo di una delle parti, da effettuarsi a mezzo pec ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il completamento di tirocini in corso.

2. La presente convenzione sostituisce i precedenti rapporti aventi medesimo oggetto che cessano pertanto di produrre effetti legali.

Articolo 7

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Articolo 8

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine; gli oneri relativi sono a carico del Soggetto ospitante, fatte salve specifiche ipotesi di esenzione previste dalla normativa di riferimento. È altresì soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86/131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Articolo 9

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti rinviano alla legislazione vigente in materia e, in particolare, al Regolamento generale dei tirocini di formazione e di orientamento dell'Università degli Studi di Palermo emanato con D.R. n 462 del 16 febbraio 2017 e s.m.i.

Palermo,

(firma e timbro per il soggetto ospitante)

Per l'Università degli Studi di Palermo
Prof.ssa Ornella Giambalvo

con la seguente votazione ~~unanimità~~ espressa per alzata di mano.

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione:

DELIBERA

Con la seguente votazione ~~unanimità~~ espressa per alzata di mano, di dare all'atto immediata eseguibilità.

L'ASSESSORE ANZIANO

[Signature]

IL SINDACO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Salvatore Somma)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Salvatore Somma)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-11-2017 in quanto

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

☒ Dichiara Immediatamente Esecutiva;

Dal Municipio 20-11-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Salvatore Somma)